



SERVIZIO SUAPE, MERCATI, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TURISMO

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO NELLA PIAZZA GARIBALDI, PER L'INSTALLAZIONE DI UNA GIOSTRA DI PARTICOLARE PREGIO, STORICA O DI RIEVOCAZIONE, IN OCCASIONE DELLE PROSSIME FESTIVITÀ NATALIZIE (DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021)

Visti

- 1) le linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 08/10/2020, comprendenti anche una scheda tecnica relativa alle attività di spettacolo viaggiante, allegate con il n. 9) al D.P.C.M. Del 13/10/2020 che ha efficacia, salvo eventuali proroghe, sino al 13 novembre 2020;
- 2) la determinazione del Direttore Generale della Sanità della Regione Sardegna n. 586/15804 del 6/07/2020, con la quale si approvano le "linee guida per l'esercizio delle attività di singole attrazioni all'aperto dello spettacolo viaggiante prive di interattività dell'utente con attrezzature e spazi", semplificate rispetto alle corrispondenti linee guida nazionali, che comunque continuano ad applicarsi a tutte le restanti tipologie di attrazioni di spettacolo viaggiante, comprese le attrazioni nelle quali vi sia interazione dell'utenza con attrezzature e spazi, e con la quale, inoltre, all'articolo 2 si impone espressamente agli operatori dello spettacolo viaggiante, come ulteriore adempimento per l'effettivo esercizio delle attività di singole attrazioni all'aperto, la definizione e l'attuazione di specifiche misure, in relazione alle caratteristiche peculiari dell'attrazione, e di procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure, che devono essere dettagliate nello specifico protocollo aziendale, da redigersi nel rispetto del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020, allegato con il n. 12 al DPCM 11/06/2020;
- 3) l'ordinanza sindacale n. 42 del 27 luglio 2020 con la quale, in forma ampliativa rispetto alle precedenti disposizioni nazionali e regionali, si è consentita la riapertura ad alcune attività di spettacolo viaggiante, nello specifico alle singole attrazioni all'aperto prive di interattività dell'utente con attrezzature e spazi, a decorrere dalla data dell'ordinanza stessa e sino al 31 luglio 2020;
- 4) l'ordinanza sindacale n. 43 del 31 luglio 2020 con la quale si consente l'esercizio delle attività di cui al paragrafo precedente a decorrere dal 1° agosto 2020 sino al 15 ottobre 2020, a condizione del rispetto della determinazione del Direttore Generale della Sanità della Regione Sardegna n. 586/15804 del 6/07/2020, delle linee guida ad essa allegate, delle ulteriori e/o differenti linee guida e prescrizioni che dovessero essere successivamente adottate dalle autorità competenti, oltre che della presentazione di una relazione sull'attuazione delle specifiche misure adottate e con le informazioni richieste dall'articolo 2 della determinazione n. 586/15804 del 6/07/2020 succitata e dalle linee guida;
- 5) l'ordinanza sindacale n. 47 del 7 settembre 2020 con la quale la scadenza degli effetti dell'ordinanza n. 43/2020 citata è anticipata al 30 settembre 2020;
- 6) l'ordinanza n. 53 del 30 settembre 2020, con la quale la scadenza degli effetti dell'ordinanza n. 43/2020 citata è stata riportata al 15 ottobre 2020;
- 7) l'ordinanza n. 61 del 16 ottobre 2020, con la quale la scadenza degli effetti dell'ordinanza n. 43/2020 citata è stata prorogata al 13 novembre 2020;
- 8) il Regolamento per l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante e per la concessione di aree pubbliche finalizzate all'installazione di circhi e altre attrazioni dello spettacolo viaggiante, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 21/01/2020, d'ora in avanti per brevità: "Regolamento";

- 9) la Deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 07/08/2020 con la quale è stato aggiornato l'elenco delle aree disponibili per l'installazione di attività dello spettacolo viaggiante, divise per tipologia, da utilizzare per la parte residua dell'anno 2020 e per il 2021, sino all'adozione del nuovo aggiornamento, individuando tra tali aree anche piazza Garibaldi;
- 10) la Deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 06/10/2020, con la quale, in parziale rettifica della citata Deliberazione n. 106/2020, si è stabilito di consentire nella piazza Garibaldi esclusivamente l'installazione di una giostra di particolare pregio, storica o di rievocazione, da concedersi ai sensi e con la procedura prevista dall'art. 8 del Regolamento, stabilendo, in questa prima fase, che la concessione finalizzata all'installazione di tale attrazione avvenga in via di sperimentazione, per il prossimo periodo natalizio, con l'obiettivo futuro di un'installazione pluriennale della stessa, qualora la sperimentazione avesse esito positivo e fosse valutata favorevolmente dall'Amministrazione, dagli operatori e dalla cittadinanza;

considerato che le attività dello spettacolo viaggiante, correttamente gestite e selezionate, possano rivestire anche una funzione di valorizzazione del territorio, pur se, nell'attuale fase di graduale riapertura delle attività economiche dopo le chiusure e limitazioni legate all'emergenza sanitaria da Covid-19, la loro esperibilità sulla base delle vigenti disposizioni nazionali, regionali e comunali è limitata e, nello specifico, attualmente possono svolgersi secondo quanto disposto dalle ordinanze nn. 43/2020, 47/2020, 53/2020 e 61/2020 sino al 13 novembre 2020;

ritenuto, tuttavia, nelle more dell'eventuale proroga delle ordinanze citate e/o di un ampliamento delle possibilità di apertura, di non attendere ulteriormente e di procedere comunque con l'individuazione dell'operatore potenzialmente assegnatario dell'area suddetta, in maniera da consentire una rapida ripartenza della relativa attività sul suolo pubblico comunale, non appena risulteranno del tutto chiarite tempistiche, modalità e prescrizioni per il suo effettivo esercizio;

dato atto che, come ricordato anche dalla Deliberazione G.C. n. 137/2020, l'effettiva assegnazione dell'area può avvenire solo a seguito di apposito avviso, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento;

tutto ciò premesso, il Dirigente del Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione di suolo pubblico nella piazza Garibaldi per l'installazione di una giostra di particolare pregio, storica o di rievocazione, in occasione delle prossime festività natalizie (dicembre 2020 e gennaio 2021), in via di sperimentazione, con l'obiettivo futuro di un'installazione pluriennale della stessa, qualora la sperimentazione avesse esito positivo e fosse valutata favorevolmente dall'Amministrazione, dagli operatori e dalla cittadinanza.

L'assegnazione dell'area avverrà con le modalità e con i criteri descritti negli articoli che seguono, ai sensi del Regolamento.

ART. 1 - TIPOLOGIA E QUALITÀ DELL'ATTRAZIONE INSTALLABILE

Alla luce delle norme e dei provvedimenti ricordati in premessa è consentita, allo stato, la sola installazione di singole attrazioni all'aperto prive di interattività dell'utente con attrezzature e spazi, sino alla data del 13 novembre 2020; purtroppo, il Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo ritiene di avviare la procedura di assegnazione di suolo pubblico nella piazza Garibaldi anche per periodi successivi a tale data, considerata la possibilità che l'efficacia dell'ordinanza sindacale n. 43/2020, come attualmente fissata dall'ordinanza n. 61/2020, sia ulteriormente prorogata, nell'auspicio che nell'immediato futuro possano comunque riavviarsi tutte le attività dello spettacolo viaggiante.

Le attrazioni in relazione alle quali si presenta istanza di concessione di suolo dovranno essere storiche (nel senso di antiche originali) oppure di cosiddetta rievocazione, cioè moderne ricostruzioni di antichi modelli, ovvero evocative degli stessi, intendendo per "evocative" la capacità di riproporre, in chiave moderna, la giostra tradizionale; dovranno essere perfettamente funzionanti e in assolutamente perfetto stato di manutenzione.

L'istanza di ogni operatore dovrà essere riferita a una sola attrazione; non saranno prese in considerazione eventuali ulteriori attrazioni indicate dopo la prima.

Si ricordano, inoltre, le seguenti prescrizioni stabilite dalla Deliberazione n. 137/2020:

- la porzione di area concessa non deve superare il dieci per cento dell'estensione complessiva della piazza;
- l'attrazione deve essere giudicata dal Servizio competente idonea, per qualità e tipologia, all'installazione nella piazza, anche in considerazione delle caratteristiche strutturali, architettoniche e ambientali della piazza stessa;
- resta esclusa la possibilità di richiedere l'installazione nella piazza di altre tipologie di attrazioni di spettacolo viaggiante;
- per il posizionamento della struttura non devono essere realizzate opere murarie o di altra tipologia che possano arrecare danni alla pavimentazione, agli impianti o ai beni di proprietà comunale e occorre ottemperare pedissequamente a eventuali particolari ulteriori precauzioni di natura tecnica (ad esempio, posizionamento di piastre di ripartizione del carico o di altre protezioni delle pavimentazioni) imposte dai Servizi competenti in relazione alla specifica attrazione proposta.

ART. 2 - DESTINATARI E RISERVE

Possono presentare istanza esclusivamente i soggetti gestori di attività di spettacolo viaggiante, in possesso di titolo abilitativo permanente per l'esercizio su tutto il territorio nazionale di tale attività, ai sensi dell'articolo 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che possiedano i requisiti di cui agli articoli 11 e 131 dello stesso TULPS e nei cui confronti non sussistano cause di divieto, di decadenza o di sospensione ex articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

Le attrazioni per le quali si richiede l'area in concessione, ricomprese nel suddetto titolo abilitativo, devono essere correttamente registrate ai sensi del decreto del Ministero dell'interno del 18 maggio 2007 (Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante) e deve quindi esserne indicato il codice identificativo;

Ciascun operatore può presentare solo una domanda. Nel caso di presentazione da parte del medesimo soggetto di un numero di domande superiore, è valutata solo la prima presentata, secondo l'ordine di registrazione assegnato dal Protocollo informatico dell'Ente a ciascuna istanza.

ART. 3 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di concessione di suolo devono essere presentate **esclusivamente** sul modulo predisposto dall'Amministrazione e allegato al presente avviso, compilato **obbligatoriamente** in ogni sua parte e con ogni dato richiesto, e **devono essere spedite esclusivamente via pec al seguente indirizzo:** pecturismo@comune.cagliari.legalmail.it.

Al modulo devono essere obbligatoriamente allegati:

- una planimetria dell'area individuata, con la dettagliata descrizione delle dimensioni in metri quadri dell'attrazione e degli spazi adiacenti a servizio della stessa, ricompresi nell'istanza. La planimetria dovrà essere riproposta, sottoscritta questa volta da un tecnico abilitato, in caso di assegnazione dell'area;
- breve descrizione illustrativa della tipologia e qualità della giostra proposta, con particolare riferimento alle qualità estetiche della stessa e alla sua adeguatezza alle caratteristiche strutturali, architettoniche e ambientali della piazza (max 2 pagine formato A4);
- almeno 4 immagini a colori dell'attrazione proposta prese da differenti angolazioni;
- il manuale di uso e manutenzione e il libretto delle attività (aggiornati) dell'attrazione proposta;
- l'ultimo collaudo in corso di validità dell'attrazione proposta.

Non sono prese in esame le istanze non aderenti alle prescrizioni del Regolamento e del presente avviso.

In particolare:

- sono irricevibili, e quindi non valutate, le istanze pervenute al di fuori dei termini iniziale e finale stabilite dal presente avviso o presentate su altra modulistica o con altre modalità diverse dalla trasmissione via pec all'indirizzo suindicato, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 6 del

Regolamento; tale disposizione non si applica, e quindi anche le istanze fuori termine possono essere valutate, nel solo caso in cui, entro i termini stabiliti, non siano state presentate istanze valide;

- non sono ammissibili le istanze presentate per un'area o per tipologie di attrazioni diverse da quelle indicate nel presente avviso, come stabilito dal comma 6 del citato articolo 6.

L'irricevibilità o l'inammissibilità risulteranno da provvedimento espresso nella forma semplificata di una comunicazione, a firma del dirigente del Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo, contenente il riferimento alle ragioni di irricevibilità/inammissibilità, la quale verrà trasmessa alla pec dell'operatore interessato. La ricevuta di consegna nella casella di destinazione della pec avrà valore di notifica. È fatto obbligo agli operatori di comunicare e tenere attiva la propria casella di pec.

Le domande possono essere presentate esclusivamente a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso e devono pervenire perentoriamente entro **le ore 23:00 del 16 novembre 2020**.

Sono considerate pervenute fuori termine le domande che, sebbene inviate via pec entro la scadenza sopra indicata, risultino consegnate alla casella di destinazione successivamente alla stessa.

ART. 4 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO

All'atto della protocollazione della pec viene generata una ricevuta di protocollazione contenente gli estremi della registrazione dell'istanza al protocollo dell'Ente, la quale assume valore di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 241 del 1990.

Per esigenze di celerità del procedimento, con la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio online dell'Ente, si considerano assolti gli obblighi di informativa di cui all'articolo 8 della Legge 241 del 1990 nei confronti di tutti i soggetti interessati e nei confronti dei potenziali controinteressati; a tal fine, si rende noto che: a) l'Amministrazione competente è il Comune di Cagliari – Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo – Ufficio Turismo (pecturismo@comune.cagliari.legalmail.it); b) l'oggetto del procedimento è il rilascio della concessione di suolo pubblico nella piazza Garibaldi finalizzata all'installazione di una attrazione dello spettacolo viaggiante, e nello specifico di una giostra storica o di rievocazione; c) il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo – Ufficio Turismo; d) il procedimento, acquisita tutta la documentazione, si concluderà entro i termini di legge e regolamentari, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 comma 7 Legge 241/1990; e) contro il silenzio dell'Amministrazione è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 117 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104; f) non sussistendo fascicolo informatico del procedimento, non è possibile prenderne visione telematica e gli atti relativi allo stesso sono depositati presso il Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo - Ufficio Turismo.

ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 del Regolamento, la concessione relativa al presente avviso, essendo prevista in via di sperimentazione, con l'obiettivo futuro di un'installazione pluriennale della stessa, decorrerà dalla data di consegna dell'area, che non potrà comunque essere antecedente al 1° dicembre 2020, a seguito della conclusione della procedura e dell'esito positivo delle relative verifiche, e avrà termine il 31 gennaio 2021.

Qualora la sperimentazione sia valutata favorevolmente, si attiverà la procedura ex art. 8 del Regolamento per l'installazione di un'attrazione della tipologia in oggetto per un periodo pluriennale, attraverso la pubblicazione di apposito e differente avviso, preceduto da deliberazione della Giunta comunale.

Nelle more della definizione di tale seconda procedura, la concessione assentita a seguito del presente avviso potrà essere prorogata, prima della naturale sua scadenza, per un periodo massimo di 90 giorni.

ART. 6 - ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

Sulle domande presentate il Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo effettua una prima istruttoria, per verificare la completezza e la regolarità della documentazione; al termine dell'istruttoria può essere richiesto il perfezionamento della pratica nel termine che l'Ufficio riterrà congruo, comunque non inferiore a 2 e non superiore a 10 giorni consecutivi.

Il perfezionamento è ammesso per una sola volta.

Sono escluse dalla valutazione le domande la cui documentazione, anche allo scadere del termine assegnato per il perfezionamento, risulti incompleta o non regolare.

Il ricorso al soccorso istruttorio è previsto in tutti i casi in cui non sia espressamente prevista l'esclusione d'ufficio dell'istanza, come elencati al successivo articolo 8.

ART. 7 –CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE

Le domande complete e regolari sono valutate nel seguente modo, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento.

Nel caso in cui sia pervenuta istanza da parte di un solo gestore, l'ufficio Turismo, esperite le verifiche sulle dichiarazioni rese e sul rispetto delle condizioni stabilite, qualora valuti positivamente l'attrazione proposta, giudicandola idonea, per qualità e tipologia, all'installazione nella piazza, assegna l'area al richiedente, previa acquisizione dei pagamenti e dei documenti previsti dall'articolo 9 del Regolamento.

In caso di istanze da parte di più operatori, le stesse sono esaminate da un'apposita commissione tecnica, come previsto dal comma 3 dell'articolo 8 del Regolamento e composta ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.

Tale commissione attribuisce i punteggi e forma la graduatoria degli operatori istanti.

La commissione valuta tutte e solo le domande che le sono trasmesse dall'ufficio Turismo, risultate quindi regolari e complete a seguito della verifica formale.

Il giudizio della commissione si esprime su ciascuno degli elementi di valutazione sotto riportati e nei limiti del punteggio massimo specificamente indicato per ciascuno di essi.

I membri della commissione possono operare anche separatamente e in seduta non congiunta. Ciascuno di essi, se lo ritiene necessario, può chiedere la valutazione di una o più istanze in seduta plenaria.

Il punteggio parziale e totale complessivo assegnato alle istanze corrisponde alla media dei punteggi individuali attribuiti dai singoli commissari.

La commissione, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, applica i seguenti elementi di valutazione per individuare il soggetto assegnatario dell'area:

1. anzianità di possesso del titolo abilitativo di cui all'articolo 69 del TULPS: 2 punti per ogni anno di anzianità, sino a un massimo di 20 punti;
2. impegno a operare sconti sul biglietto d'ingresso, durante il periodo di occupazione dell'area, per le scuole e per le istituzioni che si occupano di minori disabili o in difficoltà, in ragione del numero di biglietti scontati e della percentuale di sconto proposti: assunzione dell'impegno, per uno sconto pari almeno al 30% e su un numero minimo di 100 biglietti nel periodo di occupazione del suolo: 5 punti;
3. tipologia e qualità della giostra proposta, con particolare riferimento al pregio e alla qualità estetica della stessa (massimo 40 punti) e alla sua adeguatezza alle caratteristiche strutturali, architettoniche e ambientali della piazza (massimo 35 punti), per un totale di massimo 75 punti, che saranno assegnati attraverso l'espressione, da parte della commissione, di un giudizio sintetico in termini numerici, per ciascun singolo elemento di valutazione, secondo le seguenti regole:
 - a) insufficiente: 0
 - b) sufficiente: 6
 - c) più che sufficiente: 7
 - d) buono: 8
 - e) ottimo: 9
 - f) eccellente: 10

Il voto assegnato nel modo indicato nell'elenco di cui sopra (lettere da a a f) è poi riparametrato al numero massimo di punti disponibili, mediante l'applicazione della seguente formula matematica: punteggio assegnato in decimi diviso 10 e moltiplicato per il punteggio massimo assegnabile per il singolo elemento di valutazione.

Si precisa che in caso di valutazione media inferiore al buono nell'elemento "pregio e qualità estetica della giostra" e inferiore al sufficiente nell'elemento "adeguatezza alle caratteristiche strutturali, architettoniche e ambientali della piazza Garibaldi", di cui al presente punto 3, la relativa istanza sarà esclusa dalla prosecuzione della valutazione e non potrà quindi accedere all'eventuale assegnazione in concessione.

Il punteggio complessivo attribuito a ogni istanza scaturirà dalla somma dei punteggi assegnati a ogni elemento di valutazione.

In caso di parità del punteggio complessivo si procede a sorteggio pubblico, ai sensi del comma 5 dell'articolo 8 del Regolamento.

ART. 8 - CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla valutazione:

1. le istanze presentate su modulistica diversa da quella allegata al presente avviso, o con tempi o modalità differenti da quelli indicati nel presente avviso, intendendo per differente modalità anche l'utilizzo di un indirizzo pec di destinazione differente da quello indicato, o non integrate entro il termine perentorio eventualmente stabilito dall'ufficio nella relativa comunicazione;
2. le istanze presentate da soggetti non in possesso di titolo abilitativo permanente per l'esercizio su tutto il territorio nazionale di tale attività, ai sensi dell'articolo 69 del TULPS;
3. le istanze presentate dai soggetti esclusi dalla possibilità di ottenere in concessione un'area per spettacolo viaggiante di contributi ai sensi del comma 11 dell'articolo 7 del Regolamento, e cioè:
 - gestori che, in occasione di precedenti concessioni di aree, hanno commesso grave negligenza nel mantenimento dell'area, nel pagamento del dovuto e/o nell'esercizio dell'attività;
 - gestori che hanno debiti a qualunque titolo nei confronti dell'amministrazione;
4. le istanze presentate per un'area o per una tipologia di attrazione diverse da quelle indicate nel presente avviso;
5. le istanze relative a attrazioni che occupino una superficie superiore al dieci per cento dell'estensione complessiva della piazza;
6. le istanze presentate per un periodo diverso da quello stabilito dal presente avviso;
7. le istanze che, ai sensi del punto 3. del precedente articolo 7, vengano escluse dalla prosecuzione della valutazione, avendo ricevuto una valutazione inferiore al buono nell'elemento "pregio e alla qualità estetica della giostra" e inferiore al sufficiente nell'elemento "adeguatezza alle caratteristiche strutturali, architettoniche e ambientali della piazza Garibaldi", di cui al medesimo punto 3.

ART. 9 - GARANZIE RICHIESTE

Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento i gestori concessionari di aree comunali sono responsabili degli eventuali danni a persone, animali o cose che si dovessero verificare nel periodo di durata della concessione, in conseguenza diretta o indiretta dell'installazione delle attrazioni o del loro montaggio e smontaggio o dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità il Comune.

Pertanto, sarà richiesto ai concessionari:

- a) il possesso di una polizza di responsabilità civile (comma 1 art. 10 del Regolamento);
- b) la stipula di una fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative oppure il deposito di una cauzione presso la tesoreria comunale, a garanzia del ripristino delle condizioni originarie dell'area (comma 2 art. 10 del Regolamento), che sarà svincolata/restituita all'operatore al termine della concessione, accertata l'inesistenza di danni nell'area concessa, per l'importo di euro 3.000,00;
- c) la produzione di una polizza a garanzia di eventuali interventi di pulizia dell'area (comma 3 art. 10 del Regolamento), il cui importo sarà fissato dal competente Servizio igiene del suolo e ambiente, al momento dell'individuazione della specifica attrazione da installare nella piazza.

Nelle istanze relative al presente avviso, pertanto, dovranno essere indicati gli estremi della polizza RC in essere o comunque l'impegno alla sua stipula e a quella delle altre garanzie di cui sopra.

ART. 10 - NORMA DI CHIUSURA

È vietata l'occupazione di aree comunali prima della formale adozione del procedimento di concessione.

Per quanto non definito dal presente avviso si fa integrale rimando a quanto stabilito dal Regolamento, che può essere consultato sul sito istituzionale accedendo attraverso il seguente link:

https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/autorizzazione_e_concessione_di_area_pubblica_per_circhi_e_altre_attrazioni_dello_spettacolo_viaggiante?contentId=DOC27153

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all'indirizzo pec: pecturismo@comune.cagliari.legalmail.it. Non si darà riscontro a quesiti pervenuti con diversa modalità.

I quesiti relativi al presente avviso devono essere richiesti **entro 15 giorni** dalla pubblicazione dello stesso; le risposte ai quesiti sono rese unicamente mediante la loro pubblicazione sul sito istituzionale del Comune entro i 3 giorni lavorativi successivi alla loro trasmissione, precisando che a tal fine non sono computati il sabato e la domenica (p. es. qualora il quesito pervenisse di mercoledì, la risposta è pubblicata entro il lunedì successivo). Non si assicura la risposta ai quesiti pervenuti in data successiva a quella sopra indicata.

Al fine di rendere agevole l'individuazione delle pec contenenti i quesiti, il relativo oggetto deve iniziare con la parola "QUESITO" scritta con caratteri maiuscoli.